



CITTÀ DI BATTIPAGLIA

(Provincia di Salerno)

Medaglia d'argento al merito civile

Centro Operativo Comunale di Protezione Civile

Palazzo di Città – Piazza Aldo Moro, 84091 Battipaglia (SA) – P. IVA 00775900657 – Tel. 0828 677111 – www.comune.battipaglia.sa.it

Prot. Gen. N.23653

del 26/03/2021;

ORDINANZA N.100 DEL 26 MARZO 2021

Oggetto: Riapertura, con decorrenza dal 27/03/2021 e sino a diversa disposizione, delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici all'interno del mercatino rionale giornaliero di Via Volturmo e Via Garigliano, nel rispetto dell'allegato Piano di Sicurezza;

LA SINDACA

Visto:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020 n.83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125 e, infine, ancora prorogato al **30 aprile 2021** dal decreto-legge 14 gennaio 2021 n.2;
- il **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021** recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare, per quanto qui di interesse:
 - il Capo V "Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona Rossa", l'art.45 "Attività Commerciali" c.2, che così dispone: **Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;**

Viste, infine:

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania N.10 del 21 Marzo 2021 recante "Ulteriore conferma delle ordinanze regionali n.7 del 10 marzo 2021, n.8 dell'11 marzo 2021 e n.9 del 15 marzo 2021 in tema di limitazioni alla mobilità nei centri urbani e alle attività mercatali";
- l'**Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania N.11 del 25 Marzo 2021** recante "Disposizioni in materia di attività mercatali. Modifiche alla Ordinanza regionale n. 10 del 21 marzo 2021" che dispone, tra l'altro: <<con decorrenza dal 26 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021, a parziale modifica dell'Ordinanza n.10 del 21 marzo 2021: fermo il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio- ivi compresi quelli rionali e settimanali - disposto dall'art.45 del DPCM 2 marzo 2021, sul territorio regionale le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all'interno di aree mercatali sono consentite subordinatamente all'adozione da parte dei Comuni di piani di sicurezza finalizzati a regolare e controllare gli accessi e il deflusso alle aree mercatali attraverso percorsi separati, ad evitare assembramenti e ad assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza. L'Ordinanza n.10 del 21 marzo 2021 resta confermata per quanto non previsto nel presente provvedimento>>;

Richiamata:

- l'Ordinanza Sindacale N.105 del 10 Maggio 2020 mediante la quale, nella prima fase della pandemia, dopo un primo *lockdown* nazionale e nella fase della graduale riapertura delle attività commerciali, si disponeva la riapertura, appunto, del mercato giornaliero di *Via Volturno e Via Garigliano*, limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari - nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento recante "**Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari**" allegato all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania N.45 del 08/05/2020, nonché di quanto riportato nel Layout all'epoca predisposto dall'Ente che prevedeva la perimetrazione dell'area mercatale e una capienza massima dell'area destinata alla vendita che in nessun momento della giornata avrebbe dovuto superare i **200 avventori**;
- ancora la successiva Ordinanza Sindacale N.120 del 22 Maggio 2020 mediante la quale si disponeva la riapertura, sempre con riferimento al mercato giornaliero di *Via Volturno e Via Garigliano*, anche delle attività di vendita riferite alle restanti categorie merceologiche, alimentari e non, con obbligo del puntuale rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni recate dall'Allegato 2 all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania N.49 del 20 Maggio 2020 ad oggetto "*Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)*";

Sentiti i rappresentanti della locale associazione di categoria degli ambulanti in ordine alla necessità di riaprire velocemente almeno le attività, ricomprese nell'ambito del mercato rionale giornaliero di *Via Volturno e Via Garigliano*, dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, secondo le attuali disposizioni regionali, garantendo in ogni caso le misure di sicurezza costituite dal Layout allegato al presente dispositivo (*Allegato 1*) e dal "*Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)*" (*Allegato 2*) di cui in premessa;

Ritenuto provvedere, quindi, disponendo la riapertura, con decorrenza dal 27/03/2021 e sino a diversa disposizione, di tutte le attività dirette alla vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici ubicate all'interno del mercatino rionale giornaliero di *Via Volturno e Via Garigliano*, nel rispetto dell'allegato Piano di Sicurezza costituito dall'insieme dell'Allegato 1 e dell'Allegato 2, con una capienza massima dell'area mercatale perimetrata che in nessun momento della giornata dovrà superare i 200 avventori, con calendario di apertura dal lunedì al sabato e dalle ore 07:00 alle ore 14:00;

Visto:

- L'art.32 "*Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria*" della Legge N.833/1978 e s.m.i. recante "*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*";
- L'art. 50 "*Competenze del sindaco e del presidente della provincia*" del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);
- l'art.6 "*Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile*", del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante "*Codice della Protezione Civile*";
- l'art.12 "*Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile*", del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante "*Codice della Protezione Civile*";

ORDINA

Per le motivazioni espressamente riportate in premessa:

1. la riapertura, con decorrenza dal 27/03/2021 e sino a diversa disposizione, delle attività dirette alla vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici ubicate all'interno del mercatino rionale giornaliero di *Via Volturno e Via Garigliano*, nel rispetto dell'allegato Piano di Sicurezza costituito dall'insieme dell'Allegato 1 e dell'Allegato 2, disponendo per una capienza massima dell'area mercatale perimetrata che in nessun momento della giornata dovrà superare i **200 avventori**, fissando il calendario di apertura dal lunedì al sabato e dalle ore 07:00 alle ore 14:00;
2. E' fatto carico ad Alba s.r.l., società in *house* interamente partecipata del Comune di Battipaglia nonché affidataria dei contratti di servizi rep. n.9/2017 e rep. n.8/2017, rispettivamente di *Igiene Urbana* e di *Manutenzione del Patrimonio Comunale*, di svolgere nell'ambito dei vigenti contratti, i compiti e le mansioni in ordine alla raccolta rifiuti, pulizia e disinfezione giornaliera dell'area mercatale di *Via Volturno e Via Garigliano*;
3. E' fatto carico agli operatori economici destinatari e fruitori del presente provvedimento di rispettare l'Allegato documento recante: "*Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)*";

AVVERTE

che ai fini dei controlli sul rispetto della presente ordinanza e delle relative eventuali sanzioni si fa espresso riferimento all'art.2 del decreto-legge 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020 n.74;

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato in via preventiva alla Prefettura-UTG di Salerno, AREA V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico – Dirigente Dott.ssa Florinda BEVILACQUA, presso l'ufficio Territoriale del Governo sito in Piazza Amendola n.15 – 84121 SALERNO - al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefsa@pec.interno.it;

DISPONE, infine

- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune di Battipaglia;
- La pubblicazione del presente provvedimento sulla Home Page del Sito Web Istituzionale del Comune di Battipaglia <http://www.comune.battipaglia.sa.it/>;
 - Alla Polizia Municipale a mezzo applicativo *Folium*;
 - Alla stazione Carabinieri di Battipaglia: tsa28110@pec.carabinieri.it ;
 - Commissariato di P.S. di Battipaglia: comm.battipaglia.sa@pecps.poliziadistato.it ;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza di Eboli: sa1540000p@pec.gdf.it ;
 - Al Segretario Generale a mezzo applicativo *Folium*;
 - Al Dirigente del Settore Attività Produttive – SUAP, per la opportuna conoscenza e per quanto di competenza, a mezzo applicativo *Folium*;
 - Ai Dirigenti Comunali a mezzo applicativo *Folium*;
 - All'Associazione "Mercà" di Battipaglia: ferlisi.giuseppe.90@pec.it ;
 - Alla società in house del Comune di Battipaglia, Alba s.r.l.: alba-srl@legalmail.it ;

Palazzo di Città, 26 marzo 2021;

per istruttoria:

Funzione 1 del C.O.C: Tecnica e Pianificazione
Ing. Carmine SALERNO

LA SINDACA
Cecilia FRANCESE

Allegati:

- 1 - Layout area mercato giornaliero di Via Volturno e Via Garigliano;
- 2 - *Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);*

Autorità Emanante:

Sindaco del Comune di Battipaglia;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli Atti:

Settore Tecnico e Governo del Territorio – Piazza Aldo Moro – 84091 Battipaglia (SA);

Contatti:

p.e.c.: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it

Tel.: 0828 677111

Responsabile del Procedimento Amministrativo:

Ai sensi dell'art.8 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica che il responsabile del procedimento è l'ing. Carmine SALERNO, dirigente del Settore Tecnico e Governo del Territorio del Comune di Battipaglia;

Autorità cui è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento:

E' consentito il ricorso in via gerarchica al sig. Prefetto di Salerno;

Ai sensi dell'art.3, c.4, della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi del d.lgs. n.104/2010, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, per motivi di legittimità, rispettivamente, entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di notifica del presente atto;

via Aspromonte

66.68
85.30

WC

delimitazione area mercatale

superficie libera
all'interno dell'area mercatale

superficie libera
all'interno dell'area mercatale

varco con percorso unidirezionale
delimitazione area mercatale

posteggi

posteggi

varco con percorso unidirezionale

posteggi

posteggi

posteggi

WC



G. Gonzaga

raccolta rifiuti

Stima capienza massima di fruttori
800,00 mq superficie libera
all'interno dell'area mercatale
800,0 mq / 4 mq = 200

ingresso
uscita

17.80

138.72

10.81

3.00

3.00

3.00

via dei Mille

via Volturmo

4.55

11.00

7.95



Emergenza epidemiologica da COVID-2019

Unità di Crisi Regionale

ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20/3/2020

Allegato 2

Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

PREMESSA

Il presente documento è redatto dalla Unità di Crisi della Regione Campania giusto DPGR n. 51/2020 viste le risultanze degli incontri di ascolto e delle proposte pervenute dalle principali associazioni di categoria.

Al fine di garantire la ripresa del commercio al dettaglio su aree pubbliche successivo alla fase di lockdown, dopo aver già autorizzato la apertura dei mercati di soli generi alimentari, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia, nonché la tutela della salute del personale addetto e dell'utenza, si rende necessaria una rimodulazione graduale e progressiva delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 che tenga in considerazione le specificità e le modalità di organizzazione del lavoro, nonché le particolari criticità di gestione del rischio da contagio in tale settore.

Le indicazioni qui fornite sono di carattere generale e rappresentano essenzialmente un

elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.

Esse tengono conto delle attuali conoscenze sulle caratteristiche dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'impatto nelle comunità che, come noto, sono passibili di aggiornamenti all'emergere di nuove evidenze.

In particolare, tra le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, si considerano: norme comportamentali, distanziamento sociale e *contact tracing*.

Le indicazioni in esse contenute si pongono, inoltre, in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure.

Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 *“Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”*, nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 *“Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”*, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 *“Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione*

dell'infezione da virus SARS-CoV-2", e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19".

Esse, infine, sono coerenti con le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive", in conseguenza del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, di cui alla nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot. 3897/COV19 del 17 maggio 2020, come recepite dall'Allegato 17 al DPCM del 17 maggio 2020.

MISURE GENERALI

L'apertura delle aree mercatali è connessa all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
3. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
4. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
5. Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
6. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

COMPETENZE DEI COMUNI

I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure

più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

In particolare, i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale dovranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Provvedono alle normali attività di raccolta rifiuti mediante proprio personale o mediante il personale incaricato del servizio.

Provvedono alla pulizia e disinfezione delle aree mercatali nelle ore precedenti all'apertura. Definiscono eventuali misure integrative per la sicurezza dei luoghi in relazione alle peculiarità di ciascuna area mercatale.

Danno informazione adeguata agli operatori e cittadini sulle misure adottate, in particolare per quelle igienico-sanitarie riportate all'allegato 16 del DPCM 17 maggio 2020, anche mediante posizionamenti di cartelli.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO

1. Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni

di mercato di vendita.

2. E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani .
3. Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
4. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
5. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
6. In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
7. In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

OPERATORI NEL CAMPO ALIMENTARE

1. Ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio.
2. Assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti.
3. Uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu).
4. Controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti.
5. I banchi espositori di alimenti, a meno dell'ortofrutta, devono essere dotati di barriera di materiale non poroso e sanificabile.
6. Le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente.
7. Ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento.
8. L'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale è consentito solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo.
9. Informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli.

CLIENTI

1. Non devono sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti.
2. E' disposto l'uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila.

TUTTI

1. Divieto di fumare, sussistendo obbligo della mascherina.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato dovrà essere chiuso.

Il Sindaco ha facoltà di redigere il protocollo di sicurezza di sistema, anche in forma partecipata con le associazioni di categoria riconosciute a livello regionale richiamate nell'ambito della legge regionale n.7 del 21.04.2020 art. 52 comma 1 lett. m) a tutela della salute delle persone presenti all'interno dell'area mercatale.

Alla Polizia Municipale spetta l'obbligo di controllare la corretta attuazione delle misure di contenimento.